



COMUNE DI SCIACCA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 111 DEL 15 DICEMBRE 2023	O G G E T T O: RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LEET. A, D. LGR. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 168/2017. - IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA -
---	--

L'anno duemilaventitre il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 19.00, in Sciacca, nel Palazzo comunale, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio, previe le formalità di legge, si è riunito, in seduta pubblica e di aggiornamento, il Consiglio comunale. Risultano presenti, all'inizio della trattazione del punto, i Sigg.:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1. Messina Ignazio	P		13. Maglienti Lorenzo		A
2. Bono Calogero Filippo		A	14. Modica Gabriele	P	
3. Santangelo Carmela Maria E.	P		15. Catanzaro Giuseppe	P	
4. Bellanca Filippo	P		16. Bivona Ignazio		A
5. Cognata Gaetano	P		17. Mandracchia Paolo		A
6. Ambrogio Giuseppe	P		18. Brucculeri Raimondo		A
7. Grassadonio Alessandro	P		19. Ruffo Giuseppe	P	
8. Curreri Alessandro		A	20. Venezia Antonino	P	
9. Leonte Fabio Michele	P		21. La Bella Giuseppe	P	
10. Maniscalco Isidoro		A	22. Catanzaro Clelia	P	
11. Bentivegna Pasquale		A	23. La Barbera Luca	P	
12. Campione Calogera Daniela	P		24. Blo' Maurizio Michele	P	

PRESENTI : 16 ASSENTI : 8

Assume la Presidenza, il Presidente Avv. Ignazio Messina

Partecipa ai lavori il Vicesegretario Generale del Comune Dott. Filippo Carlino

Presenziano ai lavori, ai sensi dell'art. 20, 3° comma, L.R. 7/92, il Sindaco Dott. Fabio Termine, il Vicesindaco Gulotta e gli Ass.ri Dimino, Patti, Certa

IL PRESIDENTE invita l'Ufficio a dare lettura della proposta di delibera n. 38 del 26.10.2023, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**) e precisa che è ammunita del parere favorevole della II Commissione consiliare.

L'AVV. BELLIA relaziona sulla proposta n. 38 del 26.10.2023

IL CONS. BELLANCA dà lettura del parere favorevole della II Commissione

IL PRESIDENTE, non essendoci richiesta di interventi, mette in votazione con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, per alzata e seduta, la proposta di delibera n. 38 del 26.10.2023, avente ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LEET. A, D. LGR. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 168/2017" e proclama l'esito della votazione per come segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 38 del 26.10.2023, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 32 della Legge 142/90, recepita con Legge regionale n. 48/91, modificata dalla L.R. 30/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile, di cui all'art. 53 della suddetta legge n. 142/90, come sopra recepita, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente;

Visto il parere favorevole della II Commissione consiliare, allegato alla presente;

Ritenuto che la proposta sia meritevole di accoglimento e fatte proprie le motivazioni;

Attesa la competenza ad adottare il presente atto;

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 8 (**Bono, Maniscalco, Bentivegna, Maglienti
Bivona, Mandracchia, Curreri e Brucculeri**)

VOTANTI N. 16

VOTI FAVOREVOLI N. 16

VOTI CONTRARI N. =

DELIBERA

Di approvare la proposta, redatta dal Dirigente del I Settore, n. 38 del 26/10/2023 ad oggetto: "RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C.1, LEET. A, D. LGR. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 168/2017", che si allega alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale

IL CONS. AMBROGIO chiede l'immediata esecutività dell'atto.

IL PRESIDENTE mette in votazione palese, per alzata e seduta, la superiore proposta di immediata esecutività dell'atto, che viene approvata all'unanimità dei 16 Consiglieri presenti e votanti.

Entra il Cons. Bruculeri - Pres. 17





COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

N. 38 Del 26-10-2023

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, C. 1, LETT A, D. LGS. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI SCIACCA N. 168/2017.

Assessore agli Affari Legali
Avv. Salvatore Mannino

Il Responsabile del Settore 1°
Avv. Manlio Paglino

Il Responsabile del procedimento
Avv. Nicola Bellia

Il Responsabile del 1° Settore

Premesso che:

- con atto di citazione, notificato il 04.12.2014 (in atti prot. gen. n. 36625/2014), la Sig.ra ~~.....~~ ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sciacca territorialmente competente, il Comune di Sciacca, al fine di sentirlo dichiarare responsabile del sinistro occorso e, per l'effetto, ottenere il risarcimento dei danni. Più specificamente, l'attrice lamentava che in data 4.8.2013, alle ore 01:20 circa, "mentre percorreva a bordo del proprio scooter la Via Lido con direzione Sciacca – Contrada Foggia, all'altezza del civico n. 150, si era vista sbarrare improvvisamente la strada da un cane randagio ed alcuni gatti che erano sbucati da dietro i cassonetti dell'immondizia posti lungo il margine destro della strada che la stessa stava percorrendo", nel tentativo di evitare l'impatto con gli animali cadeva rovinosamente a terra subendo lesioni fisiche;
- si costituiva ritualmente il Comune di Sciacca, contestando la non provata natura randagia del cane e dei gatti. Eccepiva che il sinistro era riconducibile nella sua totalità esclusivamente alla condotta negligente ed imprudente dell'attrice che, nel percorrere la strada ove era avvenuto il sinistro, avrebbe sostenuto una velocità elevata; l'Ente comunale deduceva in subordine l'assenza di responsabilità in capo a se stesso, in quanto in ogni caso questa sarebbe gravata, semmai, in capo all'Azienda S.P.; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di risarcimento avanzata dall'attrice;
- il Tribunale di Sciacca, espletata l'istruttoria probatoria, definiva il primo grado del procedimento R.G. n. 1201/2014 con sentenza n. 168/2017, riconoscendo, nell'evento *de quo*, la responsabilità dell'Ente, condannando il Comune di Sciacca al pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 45.503,80, oltre gli interessi al tasso legale dal 4.8.2014 fino alla data di soddisfazione del credito; Condannava l'Ente al pagamento delle spese di lite per € 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A. come per legge in favore del legale di parte attrice, dichiaratosi antistatario; venivano poste a carico dell'Ente le spese per la C.T.U. medico legale;
- In data 22.9.2017 (in atti prot. n. 25244/2017) veniva notificata la sentenza n. 168/2017 provvisoriamente esecutiva,

munita della relativa formula, apposta in data 20.9.2017, con provvedimento della Cancelleria del Tribunale di Sciacca;

▪ A seguito di notifica del successivo atto di precetto a pagare, l'attrice incoava procedimento per recupero forzoso delle somme dinanzi il Tribunale di Sciacca – Sez. Esecuzioni Mobiliari, di cui al n. di R.G. 300/2017, a seguito del quale in data 9.1.2018 il Giudice emetteva Ordinanza di assegnazione somme, riconoscendo un credito complessivo pari ad € 49.735,35, di cui € 47.540,35 per il credito come in atto di precetto ed € 2.194,97 per spese di esecuzione, di cui € 194,00 per spese vive ed € 2.000,00 per onorari, oltre accessori come per legge ed, in forza della dichiarazione del terzo pignorato, assegnava la somma di € 42.573,80;

▪ In data 18.1.2018, la suddetta ordinanza, munita della formula esecutiva apposta dalla Cancelleria della Sezione Esecuzioni del Tribunale di Sciacca, veniva notificata all'Ente comunale;

▪ A seguito della suddetta ordinanza, il terzo pignorato provvedeva a pagare la somma di € 42.573,80, importo inferiore rispetto a quello riconosciuto dal Giudice dell'Esecuzione, pari ad € 49.735,32;

▪ In data 12.7.2023 (in atti prot. n. 34935/2023), a mezzo pec, è stato notificato al Comune di Sciacca, atto di precetto a pagare per € 13.130,88;

▪ In data 12.10.2023 (in atti prot. n. 48414/2023) a mezzo pec, è stato notificato all'Ente comunale il Ricorso per l'ottemperanza al T.A.R. per la Sicilia (Palermo);

▪ **Considerato che:**

▪ il Testo Unico Enti Locali, al capo IV, obbliga l'Ente Locale, in presenza dei presupposti di Legge, ad adottare tempestivamente i provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio allo scopo di impedire la formazione di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Considerato, altresì, che:

▪ l'art. 194 del TUEL prevede che con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli Enti Locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, da sentenze esecutive;

▪ il Ministero dell'Interno, con circolare del 20/09/1993 n. F.L. 21/93, ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'Ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli Enti Locali";

▪ i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente; della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico; della esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

▪ la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 T.U.E.L., costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

▪ il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto:

del parere reso in sede nomofilattica dalla Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale: [...] La giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. *ex multis*, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del T.U.E.L., osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'*an* e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella

misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 T.U.E.L. l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale;

Visti:

- Il D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
- la L.142/90, recepita dalla L.R. 48/1991, e ss. mm.ii.;
- P.O.R.EE.LL.;
- Lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi;

Viste:

Le delibere del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio comunale n. 15 e n. 16 del 28-04-2022 rispettivamente di approvazione del D.U.P. e del bilancio di previsione 2022/2024;

La deliberazione di Giunta Comunale n. 89 dell'11.05.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024;

La deliberazione di C.C. n. 60 del 24.10.2022 con cui è stato approvato l'assestamento di bilancio 2022/2024;

La deliberazione di G.C. n. 188 del 27.10.2022 di variazione al P.E.G. 2022/2024;

Dato atto che:

è scaduto il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025 da parte degli enti locali, giusta decreto del 28 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 177 del 31 luglio 2023, lo scorso 15 settembre;

il Consiglio Comunale a tutt'oggi non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023/2025

Richiamato il comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, che dispone: "Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

Verificato che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi;

Verificato, altresì, che nel caso di specie trattasi di una obbligazione derivante dalla sentenza 25/2017 del Giudice di Pace di Sciacca, divenuta ormai definitivamente esecutiva;

PROPONE

1. **Di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett a), del D. Lgs. 267/2000, il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 168/2017 del Tribunale di Sciacca in funzione di Giudice di primo grado, secondo gli importi di cui alla sottostante tabella riepilogativa:

	COME DA SENT. TRIB. DI SCIACCA N. 168/2017 DELL'11.4.2017	
1	COMPENSI IN FAVORE DEL LEGALE	€ 3.000,00
2	SPESE GENERALI AL 15%	€ 450,00
3	C.P.A. AL 4%	€ 138,00
4	IVA 22%	€ 789,36
5	TOTALE SPESE DI LITE (1+2+3+4)	€ 4.377,36
	COME DA ORDINANZA RIB. SCIACCA R.G. 300/17 ES. MOB.	
6	SOMMA RESIDUA	€ 4.966,55
7	INTERESSI DALL'11.4.2017 AL 5.7.2023	€ 249,83
8	TOTALE (6+7)	€ 5.216,38
	SPESE PER ESECUZIONE COME IN ORDINANZA	
9	SPESE LEGALI	€ 2.000,00

10	SPESE GENERALI AL 15%	€ 300,00
11	C.P.A. AL 4%	€ 92,00
12	I.V.A. 22%	€ 526,24
13	TOTALE ONERI CON ACCESSORI (9+10+11+12)	€ 2.918,24
14	SPESE VIVE	€ 194,97
15	TOTALE ONERI + SPESE VIVE (13+14)	€ 3.113,21
	SPESE PER ATTO DI PRECETTO COMPETENZE ATTO DI PRECETTO A PAGARE (VALORE DA € 5.201,00 AD € 26.000,00)	
16	ONORARIO	€ 236,00
17	SPESE GENERALI AL 15%	€ 35,40
18	C.P.A. AL 4%	€ 10,86
19	I.V.A. AL 22%	€ 62,10
20	TOTALE (16+17+18+19)	€ 344,36
	SPESE VIVE	
21	RICHIESTA COPIE SENTENZA	€ 26,96
22	NOTIFICA SENTENZA	€ 6,95
23	RICHIESTA N. 3 COPIE ORDINANZA	€ 31,70
24	NOTIFICA ORDINANZA	€ 13,96
25	TOTALE SPESE VIVE (21+22+23+24)	€ 79,57
26	CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSO PER OTTEMPERANZA AL T.A.R. SICILIA (PALERMO)	€ 300,00
27	TOTALE (5+8+15+20+25+26)	€ 13.430,88

2. **Di prendere atto** che la somma di € 13.430,88 trova copertura finanziaria sul capitolo 11630/1 "Copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili", bilancio 2022/2024, esercizio finanziario 2023;
3. **Di dare atto** che sussiste la condizione ex art. 194, c. 1, lett. a, del D. Lgs. 267/2000, stante la esecutività della sentenza n. 168/2017;
4. **Di acquisire** sulla presente proposta, a termini di Legge, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune;
5. **Di demandare** al Dirigente del Settore competente il compito di provvedere agli adempimenti amministrativo-contabili consequenziali;
6. **Di trasmettere** l'adottanda deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti e al Collegio dei Revisori;
7. **Di dichiarare** l'adottanda deliberazione, atteso il pericolo di aggravio di spese per l'Ente in caso di ritardata attuazione, urgente e immediatamente esecutiva.

Sciacca, li

I sottoscritti attestano, ai sensi del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024 approvato con la deliberazione di G.M. n. 79 del 27.04.2022, l'assenza di conflitto di interessi ex art.6 bis della legge 241/1990, introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, nonché degli artt. 6, 7 e 14 del codice di Comportamento approvato con D.P.R. 62/2013 e dall'art. 42 del codice dei contratti.

Il Responsabile del Procedimento
Avv. Nicola Bellia

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. Manlio Paglino

**PARERE DI REGOLARITA'
TECNICO AMMINISTRATIVA**


Il sottoscritto Dirigente del Settore 1°

In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:

FAVOREVOLE

Li

Il Dirigente del 1° Settore
Avv. Manlio Paglino



PARERI DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Dirigente del Settore 2° - Servizi Finanziari

In ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, l. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni e con la modifica di cui all'art. 12 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000, nonché in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000, esprime parere:


FAVOREVOLE

Prenotazione d'impegno n. 2023/714 del 27/10/2023 capitolo 11630/2

Sciaccia li,

Li 2/11/2023

Il Dirigente del 1° Settore
Dott. Filippo Carlino



PARERE DEI REVISORI DEI CONTI


I sottoscritti Revisori dei Conti

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell'art. 78 del Regolamento Comunale di Contabilità esprimono parere:

FAVOREVOLE

Li

I Revisori dei Conti



Comune di Sciacca

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Collegio dei Revisori dei Conti

VERBALE N. 58

L'anno duemila e ventitre, il giorno quattro del mese di Dicembre, in videoconferenza Skype, sono presenti:

- dr Trovato Giovanni (Presidente)
- dr Bruno Vincenzo (Componente)
- dr Paterno Salvatore (Componente)

nominati con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 72 del 29.12.2021, (immediatamente esecutiva), iscritti al Registro dei Revisori Legali ed ai rispettivi Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

- Visti i "Principi sull'indipendenza del Revisore" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- Visto il disposto del D.LGS. n. 267 del 18/8/2000 ed il vigente Regolamento di

Contabilità;

Visti I Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

inizia e completa l'esame delle proposte di Deliberazione di Consiglio Comunale dalla n. 38 alla n. 40 del 26.10.2023, aventi ad oggetto pervenute con pec del 24.11.2023:

"Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 267/2000 del TUEL:

1. **PROPOSTA N. 38 DEL 26.10.2023** debito da Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 168/2017 (Bono Laura) Euro 13.430,88;
2. **PROPOSTA N. 39 DEL 26.10.2023** debito da Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 87/2017 (Eredi di Mustacchia Luigi) Euro 8.205,38;
3. **PROPOSTA N. 40 DEL 26.10.2023** debito da Sentenza del Giudice di Pace di Sciacca n. 25/2017 (Guirrerri Anna Maria Rita) Euro 4.460,54;

Esaminata l' istruttoria narrata nelle predette proposte deliberative e le relative motivazioni che indicano il debito dell'Ente nei confronti dei singoli soggetti; Il Collegio osserva che occorre rispettare quanto disposto dall'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002 trasmettendo agli organi di controllo e alla Corte dei conti il provvedimento di riconoscimento del debito e che la copertura del suddetto debito è stata assicurata nel bilancio di previsione 2022/2024 anche nella eventuale ipotesi di esercizio provvisorio così come statuito dalla Corte dei Conti Sezione Controllo Liguria n. 73/2018;

Visto

- l'art. 191, commi 3 e 4 del TUEL (D.Lgs 267/2000);

- l'art. 194, comma 1 lett. a) del TUEL che prevede le modalità di riconoscimento dei debiti fuori bilancio:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;

l'art. 239 del T.U.E.L., il quale prevede il parere dell'Organo di Revisione su proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio

Considerato:

- che si rientra nel caso di cui all'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L. che stabilisce "gli enti locali riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- che un debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri:

- certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;
- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione;
- esigibilità, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e che esso non sia subordinato a condizione.
- Che in relazione al parere dell'ufficio contenzioso dell'ente sussistono le ragioni di convenienza economica al pagamento dei suddetti debiti fuori bilancio;

- tenuto conto dei pareri espressi dai Dirigenti Responsabili nonché dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità contabile e copertura finanziaria.
- Che ai sensi del principio contabile Allegato 4/2 al D.Lgs n. 118/2011, paragrafo 9.1, infatti, *«l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto»*;

Considerato il carattere di urgenza onde evitare, in caso di ritardato pagamento, il sorgere di ulteriori oneri a carico dell'Ente;

La **Corte dei Conti** ha stabilito che, nel caso in cui il **riconoscimento del debito fuori bilancio** sia tardivo o non tempestivamente attuabile (si pensi, ad esempio, a mancanza del numero legale in Consiglio nonostante la convocazione), è possibile, in presenza di un debito derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo, procedere al pagamento anticipato anche prima della deliberazione consiliare di riconoscimento, salvo l'obbligo di adoperarsi per la definizione della deliberazione consiliare di riconoscimento. Un debito fuori bilancio, per essere regolarizzato e "fatto proprio" dall'ente pubblico, deve essere formalmente riconosciuto mediante provvedimento consiliare. Il riconoscimento può mancare per via di dissidi interni al **Consiglio**, soprattutto dove non si ravvisa l'utilità per l'ente e dove sia evidente la responsabilità del singolo funzionario. Può anche capitare, però, che vi siano ritardi nel riconoscimento del debito fuori bilancio, ritardi imputabili alle cause più disparate, non riconducibili alla volontà di non riconoscere il debito. In casi del genere, si ritiene sia ammissibile il pagamento del debito non riconosciuto, purché esso derivi da una **sentenza esecutiva o da provvedimento giudiziario analogo**. Il

pagamento anticipato consente all'ente pubblico di evitare conseguenze ulteriori, quali ad esempio l'obbligo di dover pagare anche gli interessi o di essere sottoposto a esecuzione forzata a seguito del ritardo nell'**adempimento**. Il **pagamento anticipato**, poi, è permesso per le sole sentenze (o provvedimenti giudiziari equiparabili) per il fatto che quest'ultime rappresentano un debito incontrovertibile, sancito dall'autorità giudiziaria e contro il quale non è possibile più fare nulla. Non a caso, si parla di sentenza definitiva, cioè di provvedimenti contro i quali non è ammessa più alcuna impugnazione.

VISTI i pareri resi ai sensi dell'Art. 12 della L.R. n. 30/2000, e precisamente:

- Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale, dr Manlio Paglino, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del II Settore, dr Filippo Carlino, per quanto concerne la regolarità contabile;
- Visto il D.Lgs 267/2000, in particolare l'art. n. 42;
- Visto il D.Lgs n. 118/2011;
- Visto lo Statuto Comunale vigente;
- Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Tutto ciò premesso e considerato,

Il Collegio dei Revisori all'unanimità

ESPRIME

ai sensi d *ex art. 194, c. 1, lett. a, del D.Lgs. 267/2000* del TUEL, parere favorevole alle predette proposte di debiti fuori bilancio.

Configurandosi ipotesi di responsabilità per danni erariali, si invita il Signor Segretario Comunale a disporre la trasmissione della delibera alla Corte dei Conti, e copia dell'inoltro allo scrivente Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Firmato digitalmente

Dr Giovanni Trovato

Dr Vincenzo Bruno

Dr Salvatore Paterno

VERBALE N. 54

L'anno 2023 il giorno 7 del mese di Dicembre, in Sciacca, si è riunita la II Commissione permanente presso la stanza n. 36 del Palazzo Municipale, con l'ordine del giorno di cui alla convocazione del 6/12/2023 protocollo 1186:

- 1 **Riconoscimento d.f.b. ex art. 194 comma 1 Lett. a D.LGS 267/2000 , in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 168/2017;**
- 2 **Riconoscimento d.f.b. ex art. 194 comma 1 Lett. a D.LGS 267/2000 , in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 87/2017;**
- 3 **Riconoscimento d.f.b. ex art. 194 comma 1 Lett. a D.LGS 267/2000 , in esecuzione della Sentenza del Tribunale di Sciacca n. 25/2017;**
- 4 **Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2022 dal Comune di Sciacca in ottemperanza all'art.20 del D.LGS n. 175/2016.**

Alle ore 11,30 sono presenti il Presidente Bellanca ed i componenti della Commissione Leone e Bentivegna. Risulta assente il consigliere Bono. E' presente per l'ufficio legale la D.ssa Tiziana Lauricella.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, apre la discussione sui punti 1, 2 e 3 relativi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

La D.ssa Lauricella relaziona evidenziando che trattasi di debiti riferibili agli anni 2012/2014 e riconoscibili ai sensi dell'Art. 194 comma 1 lett. A del D.LGS 267/2000 (sentenze emesse nell'anno 2017 passate in giudicato).

La Commissione, preso atto della relazione, esprime **parere favorevole** sui tre debiti fuori bilancio all'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame del punto 4 all'ordine del giorno: Revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2022.


E' presente per l'ufficio bilancio la D.ssa Margherita Bono.


La stessa relaziona sul punto evidenziando che sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipate senza interventi di razionalizzazione e che le società vengono mantenute poiché si tratta di enti per i quali la partecipazione è obbligatoria e deve essere mantenuta per legge.

Il Presidente propone di aggiornare i lavori per una disamina delle singole società partecipate. Alle ore 12,30 la seduta viene sciolta.


L.C.S.

I COMPONENTI

Fabio Leone


Bentivegna Pasquale


IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Filippo Bellanca




Firmato digitalmente da:

FILIPPO CARLINO


19/12/2023 09:34

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Consigliere anziano
Avv. Carmela Maria E. Santangelo

Il Presidente
Avv. Ignazio Messina

Il Vicesegretario Generale
Dott. Filippo Carlino



Firmato digitalmente da:
SANTANGELO CARMELA
Firmato il 19/12/2023 17:07
Seriale Certificato: 2619520
Valido dal 13/07/2023 al 13/07/2026
InfoCamera Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da

IGNAZIO MESSINA

C = IT

Certificato di pubblicazione

Affissa all'Albo pretorio on line il 20-12-2023

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Defissa dall'Albo pretorio on line il _____

Il Responsabile dell'Albo pretorio _____

Si certifica, su conforme dichiarazione del Responsabile, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo pretorio on line prot. n° _____ dal _____ al _____ per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non è pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna.

li _____

Il Vicesegretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91

La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata immediatamente esecutiva

li _____

Il Vicesegretario Generale